

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

ATTI PRIVATI: LE COPIE AUTENTICABILI ANCHE IN COMUNE

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Funzione Pubblica
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Circolare telegrafica n. 9/2004 del 26 febbraio 2004 Ministero dell'Interno

Prot. n°. 04001808-15100/290
Roma, 26 febbraio 2004
CIRCOLARE TELEGRAFICA N°. 9 (2004)

OGGETTO: Quesito interpretativo-applicativo in ordine all'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente all'attestazione di conformità di copie fotostatiche di scritture ed atti privati previa esibizione dell'originale.

Sono pervenuti recentemente a questo Ufficio taluni quesiti con i quali si chiede di conoscere se sia o meno consentito, da parte degli uffici dei Comuni, rilasciare a soggetti privati delle attestazioni di conformità di copie fotostatiche di una scrittura privata, previa esibizione dell'originale.

In particolare, si tratta di atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire talvolta per esclusive finalità di tipo privato.

Al riguardo, anche su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, si ritiene che l'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, conceda, senz'alcun dubbio, al cittadino il diritto di ottenere dai soggetti indicati nel comma 2 copia autentica di ogni atto e documento e, quindi, anche della scrittura privata.

Tale norma risulta palesemente esplicita: se il legislatore avesse voluto, in qualche modo, limitare tale diritto, avrebbe dovuto indicarne le ipotesi, come

era, viceversa, previsto dalla Legge n. 15/1968 che concedeva il diritto di chiedere l'autentica dei soli atti da presentare alla Pubblica Amministrazione. A fortiori, si evidenzia, inoltre, che l'art. 2 prevede che nell'oggetto del T.U. in esame rientri pure la disciplina della "produzione di atti e documenti ...[anche] ai privati che vi consentono", in tal modo indirettamente rafforzando - pur non essendovene alcun bisogno - l'interpretazione dell'art. 18 sopra fornita.

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to Ciclosi)